



Comune di Magnago

CITTA' METROPOLITANA DI MI

ORDINANZA

N. 95 DEL 15/07/2020

OGGETTO:

DIVIETO UTILIZZO GIOCHI NEI PARCHI COMUNALI A SEGUITO DPCM 14.07.2020 E ORDINANZA REGIONALE N. 580 DEL 14.07.2020

IL SINDACO

PREMESSO che l'art. 50 del T.U. Enti Locali, approvato con D.Lgs. n. 267/2000, assegna al Sindaco la competenza in materia di orari dei servizi pubblici;

VISTO anche l'art. 51 del vigente Statuto Comunale che disciplina il ruolo e le funzioni del Sindaco;

VISTE:

- la delibera del Consiglio dei Ministri 31 gennaio 2020: Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
- la dichiarazione dell'Organizzazione Mondiale della Sanità del 30 gennaio 2020 con la quale l'epidemia da COVID-19 è stata valutata come un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;

RICHIAMATI:

- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14.07.2020, in particolare l'art. 1 comma 1 il quale stabilisce che le misure di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 giugno 2020, sono prorogate sino al 31 luglio 2020
- l'allegato 1 al DPCM 14/07/2020: Linee guida per la riapertura delle Attività Economiche, Produttive e Ricreative della Conferenza delle Regioni e delle province autonome del 14 luglio 2020 ed in particolare la scheda tecnica relativa alle aree giochi per bambini;
- l'ordinanza della Regione Lombardia n. 580 in data 14.07.2020: "Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da covid-19. ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica, dell'art. 3 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19 e dell'art. 1 comma 16 del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33";
- l'allegato 1 alla suddetta ordinanza: nuovo Coronavirus Sars-Cov-2 - linee guida per la riapertura delle attività economiche, produttive e ricreative ed in particolare l'allegata scheda tecnica "AREE GIOCHI PER BAMBINI";

RICHIAMATE altresì:

- l'ordinanza sindacale n. 40 emessa in data 11.03.2020 di chiusura dei parchi comunali fino al 03.04.2020;
- l'ordinanza sindacale n. 44 emessa in data 06.04.2020 di chiusura dei parchi comunali fino al 13.04.2020;
- l'ordinanza sindacale n. 46 emessa in data 14.04.2020 di chiusura dei parchi comunali fino al 03.05.2020;
- l'ordinanza sindacale n. 56 emessa in data 30.04.2020 di chiusura dei parchi comunali fino al 17.05.2020;
- l'ordinanza sindacale n. 63 emessa in data 18.05.2020 di chiusura dei parchi comunali fino al 14.06.2020;
- l'ordinanza sindacale n. 83 emessa in data 15.06.2020 di chiusura dei parchi comunali fino al 30.06.2020;
- l'ordinanza sindacale n. 92 emessa in data 30/06/2020 di chiusura dei parchi comunali fino al 14.07.2020;

CONSIDERATA la stringente necessità di continuare a garantire il rispetto delle misure igienico-sanitarie disposte nel DPCM del 14.07.2020, nonché dall'ordinanza regionale n. 580/2020 del 14/07/2020 sopra citate, al fine di arginare la diffusione del contagio da Covid-19 mediante un'approfondita pulizia delle aree, delle attrezzature e dei giochi posti nei parchi comunali, preferibilmente giornaliera o con una frequenza adeguata rispetto all'intensità di utilizzo;

DATO ATTO che non può essere garantita costantemente una sorveglianza degli utenti e un'approfondita ed adeguata pulizia delle attrezzature e dei giochi presenti nei suddetti parchi;

ORDINA

per le motivazioni sopra indicate, il divieto di utilizzo dei giochi posti nei parchi comunali **fino al 31 luglio 2020**, precisamente:

- **Parco Caduti di Nassirya**
- **Parco Lambruschini;**
- **Parco Unità d'Italia;**
- **Parco di San Martino;**
- **Parco Piazza Mario Pariani;**

Copia della presente ordinanza viene pubblicizzata mediante pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale e sul sito internet istituzionale, nonché con idonei avvisi da esporre in prossimità dei giochi presenti nei suddetti parchi comunali.

La Polizia Locale e le altre Forze di Polizia sono incaricate della vigilanza sull'applicazione della presente ordinanza.

Ai sensi dell'articolo 3, 4° della legge L. 7 agosto 1990, n. 241 contenente "nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" che il presente provvedimento è impugnabile con ricorso giurisdizionale avanti il TAR entro il termine di sessanta giorni decorrenti dalla notifica o comunque dalla piena conoscenza del presente atto da parte dei

destinatari ovvero con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni decorrenti dal medesimo termine.

IL SINDACO

Carla Picco

Copia analogica di documento informatico prodotta con sistema di gestione documentale conforme alle regole tecniche vigenti (D.P.C.M. 14 novembre 2014 e D.Lgs. 42/2005)